

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3260

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
(GENTILONI SILVERI)

E DAL MINISTRO DELL'INTERNO  
(ALFANO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA  
(ORLANDO)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
(PADOAN)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012

*Presentato il 28 luglio 2015*

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'Accordo di cooperazione tra Italia e Azerbaijan è finalizzato a prevenire, contrastare e reprimere la criminalità organizzata transnazionale e i reati ad essa connessi, in particolare quelli relativi al traffico di sostanze stupefacenti, alla tratta di persone e al terrorismo, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali e agli accordi internazionali riconosciuti da due Paesi.

L'intesa, in mancanza di un accordo quadro di riferimento, si pone l'obiettivo di creare uno strumento giuridico per regolamentare la collaborazione operativa, intensificando i rapporti tra gli omologhi organismi dei due Paesi. Sotto il profilo tecnico-operativo, l'intesa si rende necessaria per realizzare una cooperazione bilaterale di polizia in materia di lotta alla criminalità e al terrorismo, in modo da

renderla più aderente alle attuali esigenze di entrambi i Paesi, nei limiti di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici, dagli obblighi internazionali e di quanto stabilito nell'intesa stessa. Il testo dell'Accordo, redatto sulla base del modello accolto dal Dipartimento della pubblica sicurezza nelle relazioni con Paesi extraeuropei, ricalca nel contenuto altri recenti intese della stessa natura quale, ad esempio, quella conclusa con l'Armenia il 23 aprile 2010 ed entrata in vigore il successivo 25 ottobre.

L'Accordo individua e definisce le varie tipologie di reati che mira a contrastare, tra cui la criminalità organizzata transnazionale, il terrorismo, il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, il traffico di esseri umani, i reati contro la proprietà ed il patrimonio storico e culturale (articolo 2).

Gli organismi competenti al contrasto delle varie tipologie di reato previste nell'Accordo sono:

per l'Italia: il Ministero dell'interno — Dipartimento della pubblica sicurezza;

per l'Azerbaijan: il Ministero degli affari interni (articolo 1).

La cooperazione tra i due Paesi avviene attraverso uno scambio sistematico di informazioni e di esperienze, nonché attraverso l'assistenza reciproca nella formazione del personale e nello sviluppo delle sue capacità professionali.

L'Accordo prevede:

l'esecuzione di attività operative e di ricerca di latitanti, di persone scomparse, nonché l'identificazione di persone soggiornanti senza autorizzazione sul territorio dello Stato dell'altra Parte;

lo scambio di informazioni relative ad attività operative e di ricerca, agli strumenti legislativi e scientifici per combattere il crimine, ai reati, ai criminali, alle associazioni criminali, al loro *modus operandi*, alle strutture e ai contatti di reciproco interesse;

lo scambio di esperienze sulle misure per l'impiego di speciali tecniche investigative come le consegne controllate e le attività sotto copertura e di sorveglianza, sull'applicazione di nuove metodologie di lavoro, nonché sull'uso di mezzi tecnologici moderni per la lotta contro la criminalità, sui metodi impiegati per il contrasto alla tratta di persone, sui passaporti e sugli altri documenti di viaggio al fine di individuare documenti falsi;

l'organizzazione delle attività di formazione per il personale dell'altra Parte presso i rispettivi istituti di formazione (articolo 3).

L'Accordo indica le procedure per l'esecuzione delle richieste di assistenza, individuandone i requisiti formali e sostanziali (articolo 4).

Sono poi stabilite la possibile effettuazione di riunioni e consultazioni per l'esecuzione e l'osservanza dell'Accordo (articolo 6), nonché le modalità di ripartizione tra i due Paesi degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo stesso (articoli 5 e 6). L'intesa non influisce sui diritti e sugli obblighi derivanti alle Parti da altri accordi internazionali ai quali ciascuno Stato aderisce, né sugli obblighi derivanti all'Italia in quanto Paese membro dell'Unione europea (articolo 7). Particolare attenzione è posta, infine, alla tutela delle informazioni e dei documenti (articolo 8).

La lingua di lavoro nell'ambito della cooperazione prevista dall'intesa è la lingua inglese (articolo 9).

L'Accordo prevede sia disposizioni relative alla soluzione di eventuali controversie in ordine all'interpretazione e all'applicazione dell'Accordo stesso, da risolvere tramite consultazioni negoziali (articolo 10), sia disposizioni che autorizzino emendamenti con il consenso di entrambe le Parti (articolo 11), sia infine procedure per la sua entrata in vigore e denuncia (articolo 12). Il testo pattizio resta in vigore per cinque anni, automaticamente e tacitamente prorogati di ulteriori cinque anni salvo che una delle Parti non notifichi per iscritto all'altra Parte, con almeno sei mesi di anticipo, la propria intenzione di denunciarlo.

## RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  
n. 196, e successive modificazioni).

L'attuazione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Azerbaijan sulla cooperazione transfrontaliera di polizia comporterà i seguenti oneri a carico del bilancio dello Stato, in relazione ai sotto indicati articoli.

*Modalità di calcolo della diaria giornaliera.*

Si fa presente che al personale dirigente delle Forze di polizia viene applicata, ai fini del calcolo della relativa diaria, la tabella *b*) – gruppo III; al personale appartenente ai ruoli direttivi (funzionari) delle Forze di polizia viene applicata la tabella *b*) – gruppo IV. Al riguardo, si fa presente che non viene specificato il grado o la qualifica più puntualmente (quale colonnello o vice questore aggiunto) in quanto ininfluyente ai fini dell'individuazione del gruppo di appartenenza.

Il coefficiente di lordizzazione è individuato in 1,58 in base alla fascia di reddito del personale direttivo e dirigente che è superiore al limite previsto dalla tabella A della circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 12 del 10 marzo 2010.

*Calcolo della diaria giornaliera ridotta di un terzo:*

tabella *b*) Azerbaijan (gruppo III) 103,94 euro ridotto del 20 per cento = 83,15 euro ridotto di un terzo = 55,43 euro; oneri giornalieri (55,43-51,65) = 3,78 euro; lordizzazione eccedenza di 51,65 euro (3,78\*1,58) = 5,98 euro; ritenute (32,70 della quota lordizzata) = 1,96; totale diaria 57,39 euro;

tabella *b*) Azerbaijan (gruppo IV) 96,31 euro ridotto del 20 per cento = 77,05 euro ridotto di un terzo = 51,37 euro; totale diaria 51,37 euro.

*Articolo 3*

*Paragrafo 1*

In questo paragrafo vengono descritte le modalità di collaborazione, Gli oneri delle attività sono indicati nei paragrafi successivi.

*Paragrafo 2*

Lettere *a*) e *b*): l'impegno di cui al presente paragrafo, lettere *a*) e *b*), « ricerca di latitanti » e « rintraccio di persone scomparse », verrà

attuato con l'invio annuale da Roma a Baku di due funzionari di polizia o equiparati ai gradi delle Forze di polizia ad ordinamento militare per 3 giorni interi:

biglietto aereo andata e ritorno (euro 1.000 x 2 unità): euro 2.000;

maggiorazione del 5 per cento sui biglietti aerei: euro 100;

Alloggio euro 110 x 2 unità x 2 giorni): euro 440;

diaria giornaliera (euro 51,37 x 2 unità x 3 giorni): euro 308,22;

TOTALE: euro 2.848,22.

Lettera *c*): l'Accordo prevede una procedura che non comporterà oneri aggiuntivi in quanto si limita a prevedere l'agevolazione da parte azera all'attuazione delle procedure italiane di allontanamento di uno straniero in posizione irregolare, indicando un generico impegno di identificazione per i propri cittadini.

### *Paragrafo 3*

Lettere *a*), *b*) e *c*): l'impegno di cui alle presenti lettere relativo a scambio di informazioni di attività operative e di ricerca, di strumenti legislativi, sui reati, criminali eccetera, verrà attuato in parte con i canali di cooperazione Interpol esistenti a legislazione vigente (spese autorizzate dalla legge 23 dicembre 2014, n. 191, sul (capitolo 2851), in parte con l'invio di un funzionario di polizia o equiparato ai gradi delle Forze di polizia ad ordinamento militare da Roma a Baku per 3 giorni interi, una volta l'anno:

biglietto aereo andata e ritorno: euro 1.000;

maggiorazione del 5 per cento sui biglietti aerei: euro 50;

alloggio (euro 110 x 2 giorni): euro 220;

diaria giornaliera (euro 1,37 x 3 giorni): euro 1.424,11;

TOTALE: euro 1.424,11.

Lettera *d*): lo scambio di informazioni sui nuovi tipi di sostanze stupefacenti, psicotrope e loro precursori e relative analisi avverrà tramite l'organizzazione dei seguenti eventi:

eventi da organizzare in Italia: una riunione della durata di 3 giorni (di cui 2 per il viaggio) per due persone:

*Coffee break* per 6 persone: euro 100;

TOTALE: euro 100.

In virtù dell'articolo 6, nel quale si stabilisce la ripartizione dei costi relativi alle riunioni, non si applica la prassi internazionale per la quale, relativamente agli scambi, il Paese ospitante paga vitto e alloggio; pertanto la diaria è ridotta di un terzo e l'Italia sostiene interamente le spese di missione.

Eventi da organizzare in Azerbaijan: verranno inviati in Azerbaijan, per la durata di 3 giorni, due funzionari di polizia o equiparati ai gradi delle Forze di polizia ad ordinamento militare:

biglietto aereo andata e ritorno (euro 1.000 x 2 unità): euro 2.000;

maggiorazione del 5 per cento sui biglietti aerei: euro 100;

alloggio (euro 10 x 2 unità x 2 giorni): euro 440;

diaria giornaliera (euro 51,37 x 2 unità x 3 giorni): euro 308,22;

TOTALE: euro 2.848,22.

#### *Paragrafo 4*

##### *Lettera a)*

Le Parti potranno scambiare esperienze sull'adozione delle misure necessarie per coordinare l'impiego di speciali tecniche investigative, come le consegne controllate, le operazioni sotto copertura e di sorveglianza. Non si prevedono ulteriori oneri finanziari in quanto le attività in riferimento vengono realizzate nell'ambito della Convenzione di Palermo sul crimine organizzato transnazionale (legge di ratifica 16 marzo 2006, n. 146). La copertura è assicurata con i capitoli di bilancio 2624/3, 2840/1 e 2851/1.

##### *Lettera b)*

Le Parti potranno scambiare esperienze sull'applicazione di nuove metodologie di lavoro nonché sull'uso di mezzi tecnologici moderni per la lotta contro la criminalità. Si prevede l'invio annuale di un funzionario di polizia o equiparato ai gradi delle Forze di polizia ad ordinamento militare da Roma a Baku per 3 giorni interi:

biglietto aereo andata e ritorno: euro 1.000;

maggiorazione del 5 per cento sui biglietti aerei: euro 50;

alloggio (euro 110 x 2 giorni): euro 220;

diaria giornaliera (euro 51,37 x 3 giorni): euro 154,11;

TOTALE: euro 1.424,11.

Non si applica la prassi internazionale sugli scambi in quanto lo scambio di esperienze si realizzerà solo all'estero e non è prevista l'accoglienza di stranieri in Italia.

Lettere c) e d)

Scambio di esperienze su metodi impiegati per il contrasto alla tratta di persone e al traffico di migranti e scambio di esperienze su passaporti e altri documenti di viaggio al fine di individuare documenti falsi. Si prevede l'invio annuale di un funzionario di polizia o equiparato ai gradi delle Forze di polizia ad ordinamento militare da Roma a Baku per 3 giorni interi:

biglietto aereo andata e ritorno: euro 1.000;

maggiorazione del 5 per cento sui biglietti aerei: euro 50;

alloggio (euro 110 x 2 giorni): euro 220;

diaria giornaliera (euro 51,37 x 3 giorni): 154,11;

TOTALE: euro 1.424,11.

Non si applica la prassi internazionale sugli scambi in quanto lo scambio di esperienze si realizzerà solo all'estero e non è prevista l'accoglienza di stranieri in Italia.

#### *Paragrafo 5*

Le attività formative previste nell'Accordo, da espletare in Italia presso le strutture della Polizia di Stato, verranno svolte nell'ambito di un corso per 20 unità, per la durata di un mese, con i seguenti oneri finanziari:

oneri vitto (euro 16 a persona, colazione di 2 euro compresa, presso mensa, \*30 giorni \*20 frequentatori): 9.600;

oneri alloggio presso scuola di Polizia (euro 15,49 \*30 giorni \*20 frequentatori): euro 9.294;

copertura sanitaria (euro 150,87 a persona \*20 frequentatori): euro 3.017,40;

spese di docenza (euro 46,48 per ora a lezione \*144 ore più 8,5 per cento IRAP): euro 7.262,04;

materiale didattico (euro 20 a persona \*20 frequentatori): euro 400;

interpretariato per la docenza (comprensivo di orario extradidattico) (dalle ore 8:00 alle ore 17:30 calcolando 7 ore didattiche al giorno x 22 giorni con tariffa oraria di euro 30,86 pari a euro 4.752,44; dalle ore 18:00 alle ore 24:00 e tutto il giorno del sabato e della domenica dalle ore 8:30 alle ore 20:00 con tariffa serale/notturna festiva di euro 38,57 x 224 ore totali pari a euro 8.639,68) euro 13.392,12;

TOTALE: euro 42.965,56.

Si precisa che le scuole di Polizia contabilizzano gli oneri di alloggio giornalmente senza tener conto del giorno di partenza ma

della durata del corso. A differenza dell'accoglienza dell'albergo, relativamente alla quale si considerano solo il numero delle notti, gli oneri degli alloggi delle scuole hanno specifici costi giornalieri (pulizia, lavanderia, consumi) che vengono quantificati, nei contratti di somministrazione dei servizi, in relazione al numero di giornate di durata dei corsi.

La copertura assicurativa sanitaria è sempre prevista dagli istituti di istruzione della Polizia di Stato al fine di tutelare l'amministrazione da eventuali costi sanitari dei frequentatori. L'importo previsto dipende dalla compagnia assicurativa, che è un soggetto privato.

Tipologia della spesa dell'articolo 3:

oneri autorizzati: euro 21.154,16;

oneri valutati: euro 31.880,17;

TOTALE: euro 53.034,33.

#### Articolo 6

Riunioni e consultazioni. Le Parti prevedono l'organizzazione di due riunioni l'anno, una in Italia e una in Azerbaijan, per valutare lo sviluppo della cooperazione e promuoverne l'efficacia. I costi delle riunioni sono sostenuti dalla Parte ricevente, mentre le spese di viaggio e alloggio dei delegati sono sostenuti dalla Parte inviante. La partecipazione alle riunioni e alle consultazioni potrà realizzarsi attraverso l'invio in Azerbaijan di una delegazione italiana composta da tre componenti con qualifica di dirigente appartenente ai ruoli delle Forze di polizia per tre giorni e l'accoglimento di tre unità straniere in Italia.

La prima riunione si terrà in Italia.

Costo delle riunioni da tenere in Italia:

una colazione di lavoro per sei persone: euro 400;

un *coffee break* per sei persone: euro 100;

TOTALE: euro 500.

Costo della delegazione italiana in Azerbaijan:

biglietto aereo andata e ritorno (euro 1.000 x 3 unità): euro 3.000;

maggiorazione del 5 per cento sui biglietti aerei: euro 150;

alloggio (euro 110 x 3 unità x 2 giorni): euro 660;

diaria giornaliera (euro 51,37 x 3 unità x 3 giorni): euro 516,51;

TOTALE: euro 4.326,51.

Si fa presente che i prezzi sono calcolati in base alle vigenti tabelle e prezziari dei costi di alloggio e vitto per quel che concerne i costi

dei *buffet* e delle colazioni di lavoro e ogni altro costo, peraltro affidati a esercizi convenzionati.

Tipologia della spesa dell'articolo 6:

oneri autorizzati: euro 500;

oneri valutati: euro 4.326,51;

TOTALE: euro 4.856,51.

*Oneri complessivi dell'Accordo.*

L'onere totale derivante dall'Accordo ammonta a euro 57.860,84 arrotondato a euro 57.861 a decorrere dall'anno 2015. Di questi euro 36.206,68, in cifra tonda 36.207, hanno natura di onere valutato ed euro 21.654,16, in cifra tonda 21.654, di onere autorizzato. Per la copertura finanziaria dell'importo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Ai fini della clausola di salvaguardia in caso di scostamento dell'onere si utilizzerà il programma n. 3.1 « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » della missione 3 « Ordine pubblico e sicurezza » dello stato di previsione del Ministero dell'interno.



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

## PARTE I. — ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

*1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

L'intesa, in piena coerenza con gli obiettivi del Governo, risponde all'esigenza di rafforzare la collaborazione e la reciproca assistenza, al fine di prevenire, contrastare e rafforzare la cooperazione internazionale tra le autorità di polizia nella lotta alla criminalità e al terrorismo.

L'obiettivo che l'Accordo si pone, in mancanza di un accordo quadro di riferimento, è creare uno strumento giuridico per regolamentare la collaborazione operativa e intensificare i rapporti tra gli omologhi organismi impegnati nella lotta alla criminalità, in un contesto internazionale estremamente delicato.

La collaborazione è fondamentale per la sicurezza e il benessere della comunità internazionale. La Repubblica di Azerbaijan avverte la necessità di sviluppare una collaborazione di polizia anche attraverso l'incremento di sinergie nella formazione del personale. Rileva inoltre la necessità di stipulare un accordo che tocchi i più ampi spazi di cooperazione possibile. L'intesa mira a creare una cooperazione bilaterale di polizia in materia di lotta alla criminalità, al terrorismo e al narcotraffico, in modo da renderla aderente alle attuali esigenze di entrambi i Paesi.

Al fine di conseguire i predetti obiettivi, le Parti si impegnano a cooperare attraverso scambio di informazioni, tecniche investigative, studio, ricerca e analisi congiunta sulle organizzazioni criminali, per pianificare mirate strategie di intervento.

*2) Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo è quello riferito all'attività delle Forze di polizia. Più nello specifico si richiama:

la legge 15 gennaio 1991, n. 16, recante « Norme di adeguamento dell'organizzazione delle strutture del Ministero dell'interno per il potenziamento dell'attività antidroga »;

la legge 16 marzo 2006, n. 146, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 »;

il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

L'Accordo non incide sulle leggi e sui regolamenti vigenti, in quanto le materie e gli istituti previsti rientrano nelle nomadi attribuzioni degli organi nazionali competenti all'esecuzione dell'Accordo.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

L'intervento è compatibile con i principi costituzionali e, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'articolo 80 della Costituzione (accordo che comporta oneri), è necessaria una legge di ratifica.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'Accordo rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione e non incide sulle competenze delle regioni ovvero degli enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'Accordo non confligge con l'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto fa riferimento alla collaborazione di polizia tra i due Paesi, riservata alla competenza statale.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

La materia non è oggetto di delegificazione o di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sussistono, allo stato, progetti di legge all'esame del Parlamento riguardanti tale argomento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risulta che sussistano giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

## PARTE II. — CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

L'Accordo è compatibile con l'ordinamento europeo, in quanto riguarda la cooperazione bilaterale in materia di polizia, riservata alle competenze nazionali.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano in corso procedure di infrazione in materia.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'Accordo tiene conto delle disposizioni contenute nella Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, firmata a Palermo il 12 dicembre 2000, nonché dei Protocolli aggiuntivi per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini, e contro il traffico di migranti via terra, mare ed aria. I citati atti sono richiamati nel preambolo dell'Accordo.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Nulla da rilevare al riguardo.

14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Nulla da rilevare.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Intese atte a regolamentare la cooperazione di polizia sono stipulate anche da altri Stati membri.

PARTE III. — ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

L'Accordo non reca nuove definizioni normative.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

Il testo dell'Accordo fa corretto riferimento ad atti aventi rilevanza internazionale. Viene inoltre effettuato un rinvio generico alla legislazione nazionale vigente, quale cornice entro la quale devono muoversi tutte le attività previste dall'intesa medesima.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non è stato effettuato ricorso alla tecnica della novella legislativa, in quanto non sono state introdotte modifiche o integrazioni all'ordinamento vigente.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non sussistenti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non sussistenti.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non sussistenti.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Non sono previsti atti normativi attuativi.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

Non è stata rilevata la necessità di tale intervento.

## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

## SEZIONE 1: CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE.

- A) *Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.*

L'assenza di un accordo quadro di riferimento ha determinato la necessità di stipulare il presente atto pattizio per regolamentare la collaborazione operativa e intensificare i rapporti di cooperazione con gli omologhi organismi azeri, impegnati nella prevenzione e contrasto alla criminalità e al terrorismo.

Il contesto internazionale richiede un'intensificazione della collaborazione, specie in un'area strategica quale può essere considerata quella asiatica, storicamente e strategicamente crocevia di traffici illeciti. Vi è il rischio, infatti, che i proventi ricavati dalle attività illecite possano essere utilizzati per azioni criminali, per il finanziamento del terrorismo interno e internazionale, per finalità di riciclaggio e di sviluppo delle organizzazioni criminali transnazionali,

- B) *Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.*

L'obiettivo è quello di incrementare la cooperazione bilaterale di polizia e rendere la stessa più aderente alle attuali esigenze di sicurezza, favorendo così l'apertura per lo sviluppo di nuove prospettive di collaborazione in un'area di particolare interesse strategico.

Ulteriore obiettivo è anche quello di fornire uno scambio formativo - professionale tra i due Paesi, valorizzando le esperienze specifiche a vantaggio della qualità investigativa delle Parti.

- C) *Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.*

Nell'atto internazionale sono disciplinate le modalità di attuazione della cooperazione che prevedono, tra le altre, quali forme applicative, lo scambio delle informazioni e l'adozione delle misure necessarie per l'esecuzione di speciali tecniche investigative.

Le richieste di cooperazione costituiranno gli indicatori per la verifica del raggiungimento degli obiettivi che l'Accordo si pone.

In particolare, l'Accordo prevede riunioni e consultazioni che si svolgeranno su base di reciprocità per la verifica e lo stato di attuazione della collaborazione. Come ulteriore indicatore si potrà considerare l'esito delle eventuali attività di cooperazione di polizia poste in essere in esecuzione dell'Accordo.

*D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici o privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.*

Destinatarie dirette dell'Accordo sono le amministrazioni e le strutture nazionali operanti nei settori in esame, già titolari delle attribuzioni necessarie per la sua attuazione.

#### SEZIONE 2: PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO.

I negoziati per la definizione di un accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan hanno avuto inizio nel 2005, a seguito della visita in Italia del Ministro *pro tempore* degli affari interni azero. In tale contesto emerse la necessità di sviluppare, tra i due Stati, una forma di collaborazione al fine di contrastare la criminalità e i reati ad essa connessi.

Il testo condiviso dalle Parti è stato successivamente sottoscritto dai Ministri dell'interno a Roma il 5 novembre 2012.

#### SEZIONE 3: VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO).

È stata valutata l'opzione zero ma non è stata ritenuta congrua in quanto l'Accordo mira a favorire la cooperazione operativa di polizia, in mancanza di un accordo quadro di riferimento tra l'Italia e l'Azerbaijan.

#### SEZIONE 4: OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO.

Non sono state valutate opzioni alternative alla stipula dell'Accordo, in quanto pur non esistendo altri accordi di analogo contenuto con l'Azerbaijan, esso ricalca accordi stipulati con altri Paesi che hanno già dimostrato, nella pratica, la netta diminuzione dei reati connessi alla criminalità organizzata transnazionale.

La stipula dell'Accordo è stata, quindi, ritenuta la soluzione ottimale al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.

SEZIONE 5: GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE.

- A) *Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazioni.*

Non sussistono svantaggi. L'opzione prescelta comporta vantaggi netti per gli omologhi organismi dei due Paesi, destinatari diretti dell'Accordo. Quest'ultimo, infatti, definisce un quadro giuridico più preciso e adeguato entro il quale incentivare e sviluppare la cooperazione bilaterale nel settore della sicurezza. L'Accordo presenta, altresì, vantaggi per i cittadini dei due Paesi, in relazione alle finalità connesse al rafforzamento dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo, nelle loro varie manifestazioni.

- B) *Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.*

Non sono individuabili o stimabili gli effetti, diretti e indiretti, dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

- C) *Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.*

Non sussistono oneri informativi e relativi costi amministrativi introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

- D) *Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.*

Non sussistono condizioni o fattori esterni attualmente prevedibili che possano incidere sulla corretta attuazione del provvedimento. L'Accordo non produrrà impatto sull'organizzazione dell'amministrazione, in quanto le materie e gli istituti previsti nell'atto internazionale rientrano nelle normali attribuzioni degli organi internazionali competenti alla sua esecuzione.

Sotto il profilo economico l'Accordo sarà finanziato attraverso le modalità indicate nella legge di autorizzazione alla ratifica.



SEZIONE 6: INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE.

L'intervento regolatorio, che attiene prioritariamente alla materia di sicurezza pubblica, potrà incidere positivamente sul mercato, soprattutto sotto il profilo della competitività, in relazione agli attesi riflessi positivi, connessi al rafforzamento della cooperazione bilaterale di polizia nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità organizzata transnazionale e alle altre forme criminali.

SEZIONE 7: MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE.

*A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.*

I soggetti preposti all'applicazione dell'Accordo sono:

per la Repubblica italiana: il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza;

per la Repubblica di Azerbaijan: il Ministero degli affari interni.

*B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.*

L'Accordo non prevede particolari forme di informazione e pubblicità, e, comunque, allo stesso verrà data pubblicità tramite i siti *web* delle amministrazioni coinvolte.

*C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.*

Il Ministero dell'interno seguirà l'esecuzione e l'effettiva attuazione dell'Accordo con la verifica diretta, tramite i propri uffici interessati, sia sullo scambio delle informazioni sia sulle attività espletate.

*D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.*

L'Accordo prevede per entrambi i Paesi la possibilità di respingere le richieste di collaborazione o assistenza previste nell'Accordo, qualora queste possano compromettere la sovranità o la sicurezza del Paese o altri interessi nazionali di primaria importanza.

*E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e da considerare ai fini della VIR.*

A cura del Ministero dell'interno, con cadenza biennale, si procederà alla relazione di verifica dell'impatto regolatorio che terrà conto, prioritariamente, dei risultati conseguiti e degli esiti delle riunioni e degli incontri che si svolgeranno, su base di reciprocità, nei due Paesi nonché dell'esito delle eventuali attività di cooperazione di polizia poste in essere in esecuzione dell'Accordo stesso.

## DISEGNO DI LEGGE

—

## ART. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica).*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012.

## ART. 2.

*(Ordine di esecuzione).*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

## ART. 3.

*(Copertura finanziaria).*

1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 3 e 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 36.207 annui a decorrere dall'anno 2015, e dalle rimanenti spese, pari a euro 21.654 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il

Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » e, comunque, della missione « Ordine pubblico e sicurezza » dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ART. 4.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO DI COOPERAZIONE**  
**TRA**  
**IL MINISTERO DELL'INTERNO**  
**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**  
**E**  
**IL MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI**  
**DELLA REPUBBLICA DI AZERBAIJAN**

Il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana e il Ministero degli Affari Interni della Repubblica di Azerbaijan, di seguito denominati "le Parti",

In base al principio di reciproco rispetto della sovranità e dell'indipendenza dei due Paesi,

Intenzionati ad assicurare la cooperazione per garantire i diritti umani e le libertà fondamentali,

Desiderosi di migliorare i loro rapporti e di promuovere un'efficace cooperazione reciproca nel contrasto della criminalità,

Richiamando la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988, la Convenzione contro la Criminalità Organizzata Transnazionale, firmata da entrambe le Parti a Palermo il 12 dicembre 2000, nonché il Protocollo Aggiuntivo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini, e il Protocollo contro il traffico di migranti via terra, mare ed aria e gli Accordi internazionali sulla lotta contro il terrorismo a cui le Parti aderiscono,

Convengono quanto segue:



### **Articolo 1**

#### **Autorità competenti**

Le Autorità competenti responsabili dell'applicazione del presente Accordo sono:

- a) per il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno;
- b) il Ministero degli Affari Interni della Repubblica dell'Azerbaijan.

### **Articolo 2**

#### **Ambito della cooperazione**

1. Le Parti, nel quadro delle loro competenze e in linea con le rispettive legislazioni nazionali e con gli Accordi internazionali a cui i loro Stati aderiscono, cooperano ai fini della prevenzione e repressione della criminalità nelle sue varie manifestazioni e in particolare nei seguenti settori:
  - a) criminalità organizzata transnazionale;
  - b) produzione, traffico e contrabbando illeciti di sostanze stupefacenti, psicotrope e loro precursori;
  - c) tratta di persone e traffico di migranti;
  - d) reati contro il patrimonio storico e culturale.
2. Le Parti collaborano inoltre nella prevenzione e repressione degli atti terroristici in conformità con la legislazione in vigore nei propri paesi e gli Accordi internazionali a cui i loro Stati aderiscono.

### **Articolo 3**

#### **Forme di cooperazione**

1. Le Parti, al fine di dare attuazione alle disposizioni dell'Articolo 2 ed in conformità con la legislazione nazionale, collaborano tramite:
  - a) scambio di informazioni;
  - b) scambio di esperienze;
  - c) assistenza reciproca nella formazione del personale e nello sviluppo delle sue capacità professionali.
2. Una Parte, su richiesta dell'altra Parte, effettua le seguenti attività operative e di ricerca:
  - a) ricerca di latitanti;
  - b) rintraccio di persone scomparse;



- c) identificazione di persone soggiornanti senza autorizzazione sul territorio dello Stato dell'altra Parte, o sprovviste di documenti personali o in possesso di documenti falsi.
3. Le Parti procedono allo scambio di informazioni relative a:
- a) attività operative e di ricerca attuate ai sensi dell'articolo 3 del presente Accordo e esiti correlati;
  - b) strumenti legislativi e scientifici per combattere il crimine, comprese le informazioni sull'analisi della minaccia criminale;
  - c) reati, criminali, associazioni criminali (organizzazioni), loro modus operandi, strutture e contatti di reciproco interesse;
  - d) nuovi tipi di sostanze stupefacenti, psicotrope e loro precursori e relativa analisi.
4. Le Parti possono scambiare esperienze su:
- a) adozione delle misure necessarie per coordinare l'impiego di speciali tecniche investigative, come le consegne controllate, le operazioni sotto copertura e di sorveglianza;
  - b) applicazione di nuove metodologie di lavoro nonché sull'uso di mezzi tecnologici moderni per la lotta contro la criminalità;
  - c) metodi impiegati per il contrasto alla tratta di persone e al traffico di migranti;
  - d) passaporti ed altri documenti di viaggio al fine di individuare documenti falsi.
5. Le Parti organizzano, se del caso, le necessarie attività di formazione per il personale dell'altra Parte presso i rispettivi istituti di formazione.

#### Articolo 4

#### Espletamento delle attività previa richiesta di cooperazione

1. Le Parti attuano la cooperazione reciproca in base ad una richiesta scritta recante le seguenti informazioni:
  - a) nome dell'autorità della Parte richiedente e della Parte richiesta;
  - b) sintesi del caso per il quale viene inoltrata la richiesta e altra documentazione necessaria per motivare la richiesta;
  - c) descrizione dell'assistenza richiesta.
2. La richiesta deve essere debitamente effettuata ed autenticata dall'autorità della Parte richiedente.
3. In casi eccezionali, la richiesta può essere formulata oralmente, a condizione che sia immediatamente seguita da una conferma scritta.



4. Nel dare seguito alla richiesta, si applica la legislazione della Parte richiesta.
5. La Parte richiesta può non soddisfare, in tutto o in parte, l'attuazione della richiesta qualora questa non sia conforme alle disposizioni dell'Accordo o metta a repentaglio la sicurezza nazionale o sia in contrasto con la legislazione e gli interessi nazionali, nonché con gli impegni assunti a livello internazionale.
6. In caso di rifiuto la Parte richiedente viene immediatamente informata con notifica scritta contenente i motivi di tale rifiuto.

L'assistenza può altresì essere rifiutata se l'esecuzione della richiesta comporta un onere eccessivo per le risorse dell'autorità competente richiesta.

#### **Articolo 5** **Costi**

Le spese ordinarie connesse alla trattazione di una richiesta ai sensi del presente Accordo sono sostenute dalla Parte richiesta, salvo diversamente concordato per iscritto dalle Parti.

#### **Articolo 6** **Riunioni e consultazioni**

Le Parti possono, qualora necessario, organizzare riunioni e consultazioni, alternativamente in Italia e in Azerbaijan, per valutare lo sviluppo della cooperazione e promuoverne l'efficacia.

I costi delle riunioni sono sostenuti dalla Parte ricevente, mentre le spese di viaggio ed alloggio dei delegati sono sostenute dalla Parte inviante.

#### **Articolo 7** **Obblighi derivanti da altri accordi internazionali**

Il presente Accordo non influisce sui diritti e sugli obblighi derivanti alle Parti da altri accordi internazionali ai quali il loro Stato aderisce, né sugli obblighi derivanti all'Italia in quanto paese membro dell'Unione Europea.





### **Articolo 8**

#### **Limiti relativi all'uso delle informazioni e dei documenti**

Le Parti concordano che i dati personali e sensibili trasmessi nel quadro del presente Accordo sono utilizzati unicamente per gli scopi da esso previsti, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali sui diritti umani.

I dati personali e le informazioni sensibili scambiati tra le Parti sono, conformemente al diritto interno di entrambe le Parti, protetti in virtù degli stessi standard che si applicano ai dati nazionali.

Entrambe le Parti garantiscono un livello equivalente di protezione dei dati personali acquisiti ai sensi del presente Accordo e adottano le necessarie misure tecniche per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dalla diffusione, dall'alterazione o dall'accesso non autorizzato o da qualsiasi tipo di trattamento non consentito.

In particolare, le Parti adottano le opportune misure al fine di garantire che ai dati personali accedano solo le persone autorizzate.

Le informazioni e i documenti forniti da un'Autorità competente conformemente al presente Accordo non devono essere divulgati a terzi, né essere utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali sono stati richiesti e forniti, se non previo consenso scritto dell'Autorità competente della Parte che li ha forniti.

Su richiesta della Parte trasmittente, la Parte ricevente è tenuta a rettificare, bloccare o cancellare, conformemente alla propria legislazione nazionale, i dati ricevuti ai sensi del presente Accordo che siano inesatti o incompleti, oppure se la loro raccolta o ulteriore trattamento contravvengono al presente Accordo o alle norme applicabili alla Parte trasmittente.

Quando una Parte giunge a conoscenza dell'inesattezza dei dati ricevuti dall'altra Parte ai sensi del presente Accordo, adotta tutte le misure necessarie per impedire che si faccia erroneo affidamento su tali dati.

Ciascuna Parte informa l'altra Parte se viene a conoscenza del fatto che i dati da essa trasmessi all'altra Parte o ricevuti dall'altra Parte ai sensi del presente Accordo sono inesatti o inattendibili o destano seri dubbi.



### **Articolo 9**

#### **Lingua**

Ai fini della cooperazione ai sensi del presente Accordo, le autorità competenti usano la lingua inglese come mezzo di comunicazione.

### **Articolo 10**

#### **Risoluzione delle controversie**

Le controversie che dovessero sorgere in merito all'interpretazione o all'attuazione del presente Accordo verranno risolte tramite negoziati e consultazioni reciproche tra le Parti.

### **Articolo 11**

#### **Emendamenti**

Il presente Accordo viene emendato con il consenso reciproco delle Parti. Gli emendamenti vengono apportati sotto forma di Protocolli separati che costituiscono parte integrante del presente Accordo e entrano in vigore in conformità con le disposizioni dell'articolo 12 del presente Accordo.

### **Articolo 12**

#### **Entrata in vigore e denuncia**

Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione, attraverso i canali diplomatici, dell'ultima notifica scritta delle Parti attestante il completamento delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

Il presente Accordo viene concluso per un periodo di cinque (5) anni e viene automaticamente prorogato di ulteriori cinque anni, salvo che una delle Parti non notifichi all'altra Parte, attraverso i canali diplomatici e almeno sei (6) mesi prima della scadenza dei cinque anni, la sua intenzione di denunciarlo.



Firmato a Roma il 5 novembre, 2012 in due originali, in lingua, italiana, azera e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevale il testo inglese.

**Per il Ministero dell'Interno  
della Repubblica Italiana**

*Quaresima Cancelli*

**per il Ministero degli Affari Interni  
della Repubblica di Azerbaijan**

*R. Feyzulin*



**COOPERATION AGREEMENT**  
**BETWEEN**  
**THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS**  
**OF THE REPUBLIC OF ITALY**  
**AND**  
**THE MINISTRY OF INTERIOR**  
**OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN**

The Ministry of Internal Affairs of the Republic of Italy and the Ministry of Interior of the Republic of Azerbaijan, hereinafter referred to as “the Parties”,

Based on the principle of mutual respect of the sovereignty and independence of the two countries,

Aiming to ensure cooperation in order to guarantee human rights and fundamental freedoms,

Wishing to improve their relations and promote their effective mutual cooperation in combating crime,

Recalling the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988, the Convention against Transnational Organized Crime, signed by both Parties in Palermo on 12 December 2000, as well as their Additional Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, and the Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air and the International Agreements on Fight against Terrorism to which the Parties are party,

Have agreed as follows:



### **Article 1**

#### **Competent authorities**

The Competent authorities responsible for the implementation of this Agreement shall be:

- a) for the Ministry of the Interior of the Italian Republic, the Public Security Department of the Ministry of the Interior;
- b) The Ministry of the Internal Affairs of the Republic of Azerbaijan.

### **Article 2**

#### **Scope of cooperation**

1. The Parties, within their competencies and in line with their respective national legislation and the international agreements to which their state is party, shall cooperate in preventing and suppressing crime in its various forms and in particular in the following sectors:
  - a) transnational organized crime;
  - b) illicit production, traffic and smuggling of narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors;
  - c) trafficking in persons and smuggling of migrants;
  - d) crimes against cultural and historical heritage.
2. The Parties shall also cooperate in preventing and suppressing terrorist acts, in compliance with the legislation in force in their countries as well as with the international agreements to which their state is party.

### **Article 3**

#### **Forms of cooperation**

1. The Parties in order to implement the provisions under Article 2 and in compliance with their national legislation - shall cooperate through the following:
  - a) information exchange;
  - b) sharing of experiences;
  - c) mutual assistance in personnel training and enhancement of their professional skills.



2. One Party, at the request of the other Party, shall conduct the following operative and search activities:
  - a) search for fugitives;
  - b) tracing of missing persons;
  - c) identify persons residing without authorization in the territory of the state of the other Party, or either without identification documents or with forged ones.
  
3. The Parties shall exchange information on:
  - a) operative and search activities conducted under Article 3 of this Agreement and related results;
  - b) legislative and scientific tools to combat crime, including information on criminal threat analysis;
  - c) crimes, criminals, criminal unions (organizations), their modus operandi, structures and contacts of mutual interest;
  - d) new kinds of narcotic drugs and psychotropic substances and their precursors and analysis.
  
4. The Parties may share their experiences on:
  - a) the adoption of the necessary measures in order to coordinate the employment of special investigative techniques, such as controlled deliveries, undercover and surveillance operations;
  - b) the application of new methods of work, as well as the use of modern technological methods to fight against crime;
  - c) the methods used to combat trafficking in persons and migrants' smuggling;
  - d) passports and other travel documents with a view to detecting forged documents.
  
5. The Parties shall organize, as appropriate, necessary training in their respective educational institutions for the personnel of the other Party.

#### Article 4

#### Acting upon requests for cooperation

1. The Parties shall implement their mutual cooperation on the basis of written request containing the following information:
  - a) the name of the authority of both the requesting and requested Parties;
  - b) summary of the case for which the request is being made, as well as other documents necessary for motivating the request;
  - c) description of the assistance requested.



2. The request shall be duly made and authenticated by the authority of the requesting Party.
3. In exceptional cases, a request may be oral, on condition that a written confirmation follows right away.
4. When carrying out the request, the national legislation of requested Party shall be applied.
5. The requested Party may deny, partially or totally, implementation of the request in case it is not in conformity with the provisions of the Agreement or it jeopardizes national security or is contrary to its national legislation and interests, as well as international commitments.
6. In case of denial the requesting Party shall be immediately informed by written notification containing the reasons for said denial.

Assistance may also be denied if the execution of the request implies an excessive burden on the resources of the requested competent authority.

#### **Article 5**

##### **Costs**

Ordinary expenses related to the processing of a request under this Agreement shall be borne by the requested Party, unless otherwise agreed in written form by the Parties.

#### **Article 6**

##### **Meetings and Consultations**

The Parties, if necessary, shall organize meetings and consultations in Italy and Azerbaijan alternatively, for the purpose of considering the development of cooperation and promoting its effectiveness.

The cost of the meetings shall be borne by the receiving Party whereas delegates' travel and accommodation costs shall be borne by the sending Party.

#### **Article 7**

##### **Obligations under other international agreements**

This Agreement shall not affect the rights and obligations of the Parties under other international agreements to which each state is party, as well as the obligations stemming from the participation of Italy within the European Union.



### Article 8

#### Limits to the use of information and documents

The Parties agree that personal and sensitive data transmitted in the framework of this Agreement shall be used only for the purposes envisaged by it and in compliance with the provisions contained in international conventions on human rights.

Personal data and sensitive information exchanged between the Parties shall — in compliance with the domestic legislations of both Parties — be protected according to the same standards applying to national data.

Both Parties shall provide an equivalent level of protection of the personal data acquired under this Agreement and shall adopt the necessary technical measures to protect personal data against accidental or unlawful destruction, accidental loss or unauthorized disclosure, alteration, access or unauthorized form of processing.

The Parties in particular shall take appropriate measures to ensure that only those who are entitled to access personal data can have access to such data.

The information and documents supplied by a competent authority under this Agreement shall neither be circulated to third parties nor used for other purposes than those for which they were requested and supplied, without the prior consent of the competent authority supplying Party.

At the request of the supplying Party, the receiving Party shall be obliged to correct, block or delete, in accordance with its national legislation, data received under this Agreement that are incorrect or incomplete or if its collection or further processing contravenes this Agreement or the rules applicable to the supplying Party.

Where a Party becomes aware that data received from the other Party under this Agreement are not accurate, it shall take all appropriate measures to protect against erroneous reliance on such data.

Each Party shall notify the other if it becomes aware that data transmitted to the other Party or received from the other Party under this Agreement are inaccurate or unreliable or are subject to significant doubt.





### **Article 9**

#### **Language**

For the purposes of cooperation under this Agreement the competent authorities shall use English as their communication language.

### **Article 10**

#### **Settlement of disputes**

Any disputes that might arise out of the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled through mutual negotiations and consultations between the Parties.

### **Article 11**

#### **Amendments**

This Agreement may be amended by mutual consent of the Parties. The amendments shall be made in the form of separate Protocols forming an integral part of this Agreement and shall enter into force in accordance with the provisions of Article 12 of this Agreement.

### **Article 12**

#### **Entry into force and termination**

This Agreement shall enter into force on the date of the receipt, through diplomatic channels, of the last written notification of the Parties that the internal procedures necessary for its entry into force have been completed.

This Agreement is concluded for a period of five (5) years and shall be automatically extended thereafter for further five (5) years unless either Party notifies the other Party, through diplomatic channels, at least six (6) months prior to the expiry of the period, its intention to terminate it.



Signed in Rome on <sup>5<sup>th</sup> November</sup>     , 2012 in two original copies in Italian, Azerbaijani and English languages, all texts being equally authentic. In case of differing interpretations the English text shall prevail.

**On behalf of  
the Ministry of Internal Affairs  
of the Republic of Italy**

*Quiruvvici a Canese*

**On behalf of  
the Ministry of Interior  
of the Republic of Azerbaijan**

*R. Feyzulin*



PAGINA BIANCA

€ 4,00



\*17PDL0033210\*